

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 6 settembre 2025

**SI PUBBLICA TUTTI I
GIORNI NON FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)

4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e delle foreste**

DECRETO 27 agosto 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria». (25A04829). Pag. 1

DECRETO 27 agosto 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio extra vergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico». (25A04830). Pag. 3

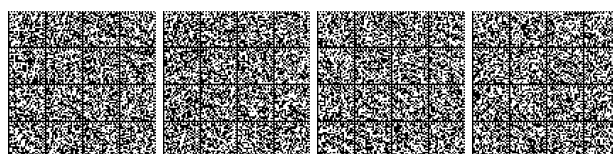
DECRETO 27 agosto 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Formaggio Murazzano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Murazzano». (25A04831). Pag. 5

**Ministero delle imprese
e del made in Italy**

DECRETO 28 agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Una Conchiglia società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore. (25A04832). Pag. 7



**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 21 agosto 2025.

Disciplina delle modalità per effettuare l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, ai fini dell'aggiornamento dei relativi fabbisogni finanziari. (Ordinanza n. 52/2025). (25A04865). Pag. 8

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Agenzia italiana del farmaco

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tinazir» (25A04833). Pag. 10

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib Teva» (25A04834). Pag. 11

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Teva». (25A04835). Pag. 11

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto allergenico di polline di betulla (*Betula verrucosa*), estratto allergenico di polline di ontano (*Alnus glutinosa*), estratto allergenico di polline di nocciolo (*Corylus Avellana*), in parti uguali, «Sublivac Betulla/Nocciolo/Ontano». (25A04836). Pag. 12

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin Diagonalis». (25A04917) Pag. 13

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Air Liquide Sanità». (25A04866) Pag. 13

**Ministero del lavoro
e delle politiche sociali**

Avviso relativo al decreto 30 luglio 2025, con il quale l'INAIL è stato autorizzato ad assumere, nel limite delle economie individuate dal suddetto decreto, sino ad un massimo di 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza. (25A04837). Pag. 14

**Presidenza
del Consiglio dei ministri**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Concessione, per l'anno 2024, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, nonché per i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente autorità di un Paese straniero e di un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con «Special Needs». (25A04864). Pag. 14



DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA, DELLA SOVRANITÀ ALIMENTARE E DELLE FORESTE

DECRETO 27 agosto 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposi-

zioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001, con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000, con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004, recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 251 del 25 ottobre 2013, recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;



Visto il regolamento (UE) n. 1072 della Commissione del 20 ottobre 2011 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Unione europea L. 278 del 25 ottobre 2011, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»;

Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 222 del 22 settembre 2012, successivamente confermato, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Liquirizia di Calabria»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «agricoltori» nella filiera «caffè, tè, spezie, escluso il matè» individuata all'art. 4, lettera m) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni fornite dal Consorzio a mezzo pec il 30 giugno 2025 (prot. Masaf n. 294055/2025) e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - CSQA Certificazioni S.r.l. - a mezzo pec il 30 giugno 2025 (prot. Masaf n. 295296/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Liquirizia di Calabria»;

Considerati, inoltre, i chiarimenti relativi alla compagine sociale forniti sia dal consorzio che dall'organismo di controllo citato a mezzo pec il 31 luglio 2025 (prot. Masaf n. 357523/2025 e n. 357636/2025);

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria»;



Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 10 settembre 2012, al Consorzio di tutela della Liquirizia di Calabria DOP, con sede legale in Cosenza, Corso Luigi Fera, n. 79, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Liquirizia di Calabria».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 10 settembre 2012 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04829

DECRETO 27 agosto 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio extra vergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico».

IL DIRIGENTE DELLA PQA I
DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 -1997;

Visto in particolare l'art. 53 della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;



Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 2446 della Commissione del 6 novembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea L 281 del 7 novembre 2000, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 163 del 16 luglio 2003, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio extra vergine di oliva Chianti Classico il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive modificazioni ed integrazioni sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «olivicoltori» nella filiera «grassi (oli)» individuata all'art. 4, lettera a) del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal Consorzio a mezzo pec il 18 luglio 2025 (prot. Masaf n. 334402/2025) e dell'attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Valoritalia S.r.l. - a mezzo pec il 18 luglio 2025 (prot. Masaf n. 333626/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Chianti Classico»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;



Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio extra vergine di oliva Chianti Classico a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Chianti Classico»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 30 giugno 2003, al Consorzio di tutela della denominazione di origine protetta Olio extra vergine di oliva Chianti Classico, con sede legale in Radda in Chianti (SI), presso Palazzo Comunale, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Chianti Classico».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003 e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128 e successive modificazioni ed integrazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2025

Il dirigente: GASPARRI

DECRETO 27 agosto 2025.

Conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Formaggio Murazzano DOP a svolgere le funzioni di cui all'articolo 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come modificato dall'articolo 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Murazzano».

IL DIRIGENTE DELLA PQAI I DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE

Visto il regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonché alle specialità tradizionali garantite e alle indicazioni facoltative di qualità per i prodotti agricoli, che modifica i regolamenti (Ue) n. 1308/2013, (UE) n. 2019/787 e (UE) n. 2019/1753 e che abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;

Visto in particolare l'art. 22 del regolamento (UE) n. 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024 che istituisce il registro delle indicazioni geografiche protette di vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli dell'Unione;

Viste, inoltre, le premesse sulle quali è fondato il predetto regolamento e, in particolare, quelle relative alle esigenze dei consumatori che, chiedendo qualità e prodotti tradizionali, determinano una domanda di prodotti agricoli o alimentari con caratteristiche specifiche riconoscibili, in particolare modo quelle connesse all'origine geografica;

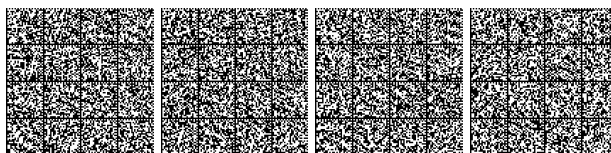
Considerato che tali esigenze possono essere soddisfatte dai consorzi di tutela che, in quanto costituiti dai soggetti direttamente coinvolti nella filiera produttiva, hanno un'esperienza specifica ed una conoscenza approfondita delle caratteristiche del prodotto;

Vista la legge 24 aprile 1998, n. 128, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1995 - 1997;

Visto in particolare l'art. 53, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2000, n. 61414 e successive integrazioni e modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recante «Individuazio-



ne dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP)», emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526 del 1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 - con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 - con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera d) sono state impartite le direttive per la collaborazione dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato centrale repressione frodi, ora Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF), nell'attività di vigilanza;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 297, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 293 del 15 dicembre 2004 - recante «Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari»;

Visto il decreto dipartimentale 12 maggio 2010, n. 7422, recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai consorzi di tutela;

Visto il decreto 14 ottobre 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 251 del 25 ottobre 2013 - recante «Disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari in materia di DOP, IGP e STG»;

Visto il decreto dipartimentale dell'11 febbraio 2025, recante la procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei consorzi di tutela delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli, dei vini e delle bevande spiritose;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge 148 del 21 giugno 1996, con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Visto il decreto ministeriale del 19 giugno 2019, n. 44214, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 153 del 2 luglio 2019, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio tutela del Formaggio Murazzano DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 53, comma 15, della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Murazzano»;

Visto l'art. 7 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413, e successive integrazioni e modificazioni citato, recante disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela delle DOP e delle IGP che individua la modalità per la verifica della sussistenza del requisito della rappresentatività, effettuata con cadenza triennale, dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Considerato che la condizione richiesta dall'art. 5 del decreto ministeriale del 12 aprile 2000, n. 61413 e successive integrazioni e modificazioni, sopra citato, relativa ai requisiti di rappresentatività dei consorzi di tutela, è soddisfatta in quanto il Ministero ha verificato che la partecipazione, nella compagine sociale, dei soggetti appartenenti alla categoria «caseifici» nella filiera «formaggi stagionati» individuata all'art. 4, lettera a), del medesimo decreto, rappresenta almeno i 2/3 della produzione controllata dall'organismo di controllo nel periodo significativo di riferimento;

Considerato in particolare che la verifica predetta è stata eseguita sulla base delle informazioni forniti dal consorzio con nota del 1° agosto 2025 (prot. Masaf n. 373208/2025) e della attestazione rilasciata dall'organismo di controllo - Istituto Nord Ovest Qualità Soc. Coop. - a mezzo PEC il 2 luglio 2025 (prot. Masaf n. 300344/2025), autorizzato a svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta «Murazzano»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1, lettera d);

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, a norma dell'articolo 1 comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;

Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;

Vista la direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, registrata dalla Corte dei conti al n. 193 in data 16 febbraio 2025, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per il 2025;

Vista la direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324, registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 195 in data 4 marzo 2025, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla «Direttiva recante gli indirizzi generali



sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025» del 29 gennaio 2025, rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 179/2019;

Vista la direttiva direttoriale 11 marzo 2025, n. 112479, registrata all'Ufficio centrale di bilancio in data 16 marzo 2025 al n. 228, con la quale vengono assegnati gli obiettivi ai titolari degli Uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare, in coerenza con le priorità politiche individuate nella direttiva del Ministro 29 gennaio 2025, n. 38839, nonché dalla direttiva dipartimentale 4 marzo 2025, n. 99324;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68, concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo del Dipartimento della sovranità alimentare e dell'ippica;

Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7 febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio 2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011 dell'art. 5, comma 2, lettera d);

Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del 30 aprile 2024, n. 193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999, con il quale è stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della qualità certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della Direzione;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla conferma dell'incarico al Consorzio tutela del Formaggio Murazzano DOP a svolgere le funzioni indicate all'art. 53, comma 15, della citata legge n. 128 del 1998, come modificato dall'art. 14, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Murazzano»;

Decreta:

Articolo unico

1. È confermato per un triennio l'incarico concesso con il decreto ministeriale 19 giugno 2019, n. 44214, al Consorzio tutela del Formaggio Murazzano DOP, con sede legale in Bossolasco (CN), Via Umberto I, n. 1, a svolgere le funzioni di cui di cui all'art. 53 della legge 24 aprile 1998 n. 128, come modificato dall'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, per la DOP «Murazzano».

2. Il predetto incarico, che comporta l'obbligo delle prescrizioni indicate nel decreto ministeriale 19 giugno 2019, n. 44214, e nel presente decreto, può essere sospeso con provvedimento motivato e revocato nel caso di perdita dei requisiti previsti dall'art. 53 della legge

24 aprile 1998, n. 128 e successive integrazioni e modificazioni e dei requisiti previsti dai decreti ministeriali 12 aprile 2000, n. 61413 e 61414 e successive integrazioni e modificazioni.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 agosto 2025

Il dirigente: GASPARRI

25A04831

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

DECRETO 28 agosto 2025.

Liquidazione coatta amministrativa della «Una Conchiglia società cooperativa», in Ancona e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY

Visto l'art. 2545-terdecies del codice civile;

Visto il Titolo VII, Parte prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;

Visto l'art. 390 del medesimo decreto legislativo;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 174, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 281 del 1° dicembre 2023, con il quale è stato adottato il «Regolamento di organizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy»;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»;

Viste le risultanze ispettive, dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Una Conchiglia società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 31 dicembre 2023, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza, in quanto a fronte di un attivo circolante di euro 6.780,49, si riscontrano debiti esigibili entro l'esercizio successivo di euro 260.216,67 ed un patrimonio netto negativo di euro - 251.263,50;



Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, sulla base del mancato pagamento di mensilità stipendiali, dell'omesso versamento di contributi previdenziali e ritenute erariali, nonché di un'istanza di apertura della liquidazione giudiziale pendente presso il Tribunale di Ancona;

Considerato che in data 28 novembre 2024 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che la Direzione generale servizi di vigilanza ha designato il nominativo da preporre alla carica di commissario liquidatore della procedura in argomento mediante consultazione dell'elenco dei professionisti iscritti, di cui al punto 1, lettere a), c) e d) della direttiva ministeriale del 4 febbraio 2025, in osservanza a quanto stabilito dall'art. 2, lettera a) e dagli articoli 4 e 5 del decreto direttoriale del 28 marzo 2025;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Una Conchiglia società cooperativa», con sede in Ancona (AN) (codice fiscale 02532200421) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-terdecies del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Andrea Filippini, nato a Napoli (NA) il 23 aprile 1981 (codice fiscale FLPN-DR81D23F839S), domiciliato in Ancona (AN), Corso Mazzini n. 7.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 28 agosto 2025

Il Ministro: URSO

25A04832

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA,
TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 21 agosto 2025.

Disciplina delle modalità per effettuare l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nelle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche ai sensi dell'articolo 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, da ultimo, modificato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, ai fini dell'aggiornamento dei relativi fabbisogni finanziari. (Ordinanza n. 52/2025).

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO
DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023», convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, come, a sua volta, modificato e integrato dal decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101, recante «Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile»;

Viste le seguenti proprie ordinanze, pubblicate sul sito internet istituzionale della struttura commissariale:

n. 5/2023 in data 22 agosto 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 agosto 2023, foglio n. 2374, con la quale è stata disciplinata la concessione ed erogazione del contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei nuclei familiari evacuati dalle proprie abitazioni a seguito degli eventi alluvionali di cui trattasi, successivamente modificata e integrata con le



ordinanze n. 25/2024, in data 23 maggio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 5 giugno 2024, foglio n. 1608, e n. 46/2025 in data 5 giugno 2025, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 16 giugno 2025, foglio n. 1643;

n. 11/2023 in data 25 ottobre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 25 ottobre 2023, foglio n. 2785, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per le imprese singole o associate titolari di attività economiche, produttive o agricole;

n. 14/2023 in data 3 novembre 2023, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2023, foglio n. 2948, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per gli immobili di edilizia abitativa e relative pertinenze;

n. 20/2024 in data 15 gennaio 2024, con la quale sono stati definiti i costi parametrici per ettaro per la determinazione del contributo di cui all'art. 3, comma 1, lettera aa) della richiamata ordinanza n. 11/2023 da riconoscere alle imprese agricole che hanno eseguito interventi di riparazione e ripristino in proprio ovvero attraverso altre imprese;

n. 23/2024 in data 9 aprile 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 22 aprile 2024, foglio n. 1156, con la quale sono state apportate modifiche e integrazioni alle richiamate ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023;

n. 29/2024 in data 18 luglio 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 settembre 2024, foglio n. 2560, con la quale sono state definite le modalità per lo svolgimento di verifiche a campione sulle procedure di contributo di cui alle richiamate ordinanze n. 5/2023, n. 11/2023, n. 14/2023, n. 20/2024 e n. 25/2024;

n. 31/2024 in data 12 agosto 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 4 settembre 2024, foglio n. 2400, con la quale è stata disciplinata l'integrazione dei contributi di ricostruzione privata per i danni subiti ai beni mobili;

n. 36/2024 in data 23 ottobre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 13 novembre 2024, foglio n. 2888, con la quale è stato disciplinato il riconoscimento dei contributi di cui alle ordinanze n. 11/2023 e n. 14/2023 con la modalità del credito d'imposta;

n. 39/2024 in data 5 dicembre 2024, ammessa alla registrazione alla Corte dei conti in data 30 dicembre 2024, foglio n. 3265, con la quale sono stati disciplinati criteri, modalità e termini per la determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata per gli enti del terzo settore ed altri soggetti affini aventi finalità di carattere sociale;

Visto l'art. 20-ter, comma 7, lettera c), punto 2), del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, nel cui ambito è stabilito che il Commissario straordinario, «coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'art. 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ri-

cettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi»;

Visto l'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del citato decreto-legge n. 61 del 2023, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, con la quale si prevede, in particolare, che con una o più ordinanze il Commissario straordinario provveda a «disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'art. 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3» del medesimo art. 20-sexies;

Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di elevata intensità, che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, la perdita di vite umane e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni;

Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, a edifici pubblici e privati, a edifici e luoghi di culto, alle opere di difesa idraulica e alla rete dei servizi essenziali;

Dato atto delle modalità speciali per la realizzazione degli interventi urgenti di cui trattasi, come definite e regolate nelle richiamate ordinanze commissariali comprensive delle rispettive semplificazioni e facoltà derogatorie rispetto alle ordinarie normative di settore interessate;

Considerato che le attività di revisione e aggiornamento delle disposizioni relative alla determinazione, concessione ed erogazione dei contributi di ricostruzione privata di cui alle richiamate ordinanze, finalizzate, in particolare, ad apportare le semplificazioni e velocizzazioni necessarie alle procedure in essere, anche sulla base delle novità introdotte con il richiamato decreto-legge n. 65/2025, sono tutt'ora in corso, in previsione del coinvolgimento della Cabina di coordinamento istituita ai sensi di quanto previsto dall'art. 20-quater del richiamato decreto-legge n. 61/2023;

Ravvisata la necessità di disciplinare le modalità per attivare, entro il termine stabilito del 31 agosto 2025, la ricognizione prevista dal richiamato art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, stabilendo, per il completamento dell'attività ricognitiva, un termine temporale congruente con la possibilità, per i soggetti privati, i titolari delle imprese e i tecnici interessati, di prendere conoscenza delle modifiche e semplificazioni che saranno apportate alle procedure già stabilite in attuazione di quanto innovato, in tal senso, con il citato decreto-legge n. 65/2025;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2025, ammesso a registrazione presso la Corte dei conti in data 16 gennaio 2025, al n. 0002433, mediante il quale l'ingegnere Fabrizio Curcio, dirigente generale dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato nominato, a decorrere dal 13 gennaio 2025 e fino al



31 dicembre 2025, Commissario straordinario alla ricostruzione ai sensi dell'art. 20-ter, comma 1, del richiamato decreto-legge n. 65 del 2025;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Acquisita l'intesa della Regione Toscana;

Acquisita l'intesa della Regione Marche;

Dispone:

Art. 1.

Ricognizione dei soggetti interessati ad accedere ai contributi per la ricostruzione privata di cui all'art. 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023.

1. In attuazione di quanto previsto dall'art. 20-sexies, comma 1, lettera f-ter, del decreto-legge n. 61 del 2023 richiamato in premessa, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 65 del 2025, allo scopo di consentire al Commissario straordinario di aggiornare le stime dei relativi fabbisogni finanziari, i soggetti potenzialmente interessati ad accedere ai contributi di cui al citato art. 20-sexies, che alla data di entrata in vigore del presente atto non hanno già presentato domanda di contributo, manifestano la volontà di presentare la predetta istanza entro il prossimo 31 marzo 2026 mediante la compilazione della dichiarazione in allegato 1 alla presente ordinanza.

2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 sono compilate, entro il 31 ottobre 2025, sull'apposita piattaforma realizzata dalla struttura commissariale.

3. I Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-Commissari, provvedono all'analisi dei dati contenuti nelle dichiarazioni di cui al presente articolo pervenute in relazione ai rispettivi territori, per lo svolgimento, in coordinamento con la struttura di supporto del Commissario straordinario, delle successive attività finalizzate all'individuazione di una attendibile quantificazione di massima dei soggetti che intendono presentare istanza di contributo per interventi di ricostruzione privata e ad una stima del relativo onere finanziario.

4. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 1 entro il termine stabilito costituisce titolo di priorità per lo svolgimento, a cura delle strutture preposte,

dell'istruttoria finalizzata alla concessione del contributo richiesto, ma non configura un obbligo per la successiva presentazione della predetta istanza.

5. All'attuazione della presente ordinanza la struttura di supporto al Commissario straordinario, le strutture regionali di supporto ai Presidenti delle Regioni - sub-Commissari e quelle degli enti locali interessati provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, fatta eccezione per i soli costi necessari per la realizzazione della piattaforma di cui al comma 2, cui si provvede nel limite di euro 50.000,00, a valere sulle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura commissariale a legislazione vigente.

Art. 2.

Efficacia

1. La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. La presente ordinanza è pubblicata nel sito del Commissario straordinario, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (<https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023>) ed è comunicata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, all'Autorità nazionale delegata per la ricostruzione e alle Presidenze delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Roma, 21 agosto 2025

Il Commissario straordinario: CURCIO

Registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 2025

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. n. 2311

AVVERTENZA:

La versione integrale dell'ordinanza sarà consultabile al seguente link: <https://commissari.gov.it/alluvionecentronord2023/normativa/ordinanze/elenco-ordinanze-2025>

25A04865

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Tinazir»

Con la determina n. aRM - 151/2025 - 5428 del 20 agosto 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Aurora Licensing S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: TINAZIR

confezione: 038564011 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 038564023 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 10 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 038564035 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 038564047 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 038564050 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 038564062 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 038564074 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;



confezione: 038564086 - descrizione: «10 mg compresse rivestite con film» 2 compresse in blister PVC/PVDC/AL.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04833

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Gefitinib Teva»

Con la determina n. aRM - 152/2025 - 4046 del 20 agosto 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva B.V., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: GEFITINIB TEVA;

confezione: 046031011;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL;

confezione: 046031023;

descrizione: «250 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister OPA/AL/PVC/AL divisibile per dose unitaria.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

25A04834

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Levotiroxina Teva».

Con la determina n. aRM - 155/2025 - 813 del 20 agosto 2025 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo n. 219/2006, su rinuncia della Teva Italia S.r.l., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

medicinale: LEVOTIROXINA TEVA;

confezione: 040620078;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620080;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620092;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620104;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620116;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620128;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620130;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620142;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620155;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620167;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620179;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620181;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione calendario;

confezione: 040620193;

descrizione: «150 microgrammi compresse» 50 compresse in blister monodose PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620282;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620294;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620306;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620318;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620320;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620332;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620344;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620357;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620369;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620371;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620383;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620395;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione calendario;

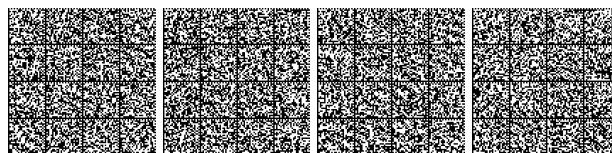
confezione: 040620407;

descrizione: «175 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose;

confezione: 040620496;

descrizione: «200 microgrammi compresse» 20 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

confezione: 040620508;



descrizione: «200 microgrammi compresse» 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620510;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620522;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620534;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620546;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 60 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620559;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 84 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620561;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 90 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620573;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620585;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 112 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620597;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 250 compresse in blister PVC/PVDC/AL;
 confezione: 040620609;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 98 compresse in blister PVC/PVDC/AL confezione calendario;
 confezione: 040620611;
 descrizione: «200 microgrammi compresse» 50 compresse in blister PVC/PVDC/AL monodose.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determina.

La presente determina integra e completa la determina di revoca n. aRM 130/2025 del 10 luglio 2025.

25A04835

Autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di estratto allergenico di polline di betulla (*Betula verrucosa*), estratto allergenico di polline di ontano (*Alnus glutinosa*), estratto allergenico di polline di nocciolo (*Corylus Avellana*), in parti uguali, «Sublivac Betulla/Nocciolo/Ontano».

Estratto determina AAM/A.I.C. n. 241 del 24 giugno 2025

Codice pratica: MR/2024/039.

Procedura europea n. DE/H/4927/001/MR.

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SUBLIVAC BETULLA/NOCCIOLO/ONTANO, le cui caratteristiche sono riepilogate nel riassunto delle caratteristiche del prodotto (RCP), foglio illustrativo (FI) ed etichette (Eti), parti integranti della determina di cui al presente estratto, nella forma farmaceutica, dosaggio e confezioni alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hal Allergy B.V. con sede legale e domicilio fiscale in J.H. Oortweg 15 2333 CH, Leiden, Paesi Bassi.

Confezioni:

«40 000 AUN/ML gocce per mucosa orale, soluzione» 1 flacone contagocce in vetro da 24 ml - A.I.C. n. 051845016 (in base 10) 1KG5WS (in base 32);

«40 000 AUN/ML gocce per mucosa orale, soluzione» 2x1 flaconi contagocce in vetro da 24 ml confezione multipla - A.I.C. n. 051845028 (in base 10) 1KG5X4 (in base 32).

Principi attivi: estratto allergenico di polline di betulla (*Betula verrucosa*), estratto allergenico di polline di ontano (*Alnus glutinosa*), estratto allergenico di polline di nocciolo (*Corylus Avellana*), in parti uguali.

Produttore del principio attivo e responsabile del rilascio dei lotti: Hal Allergy B.V. J.H. Oortweg 15, NL-2333 CH Leida, Paesi Bassi.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della rimborsabilità: classificazione ai fini della rimborsabilità:

apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata classe C (nn).

Classificazione ai fini della fornitura

Per tutte le confezioni sopra indicate è adottata la seguente classificazione ai fini della fornitura:

classificazione ai fini della fornitura: RRL - Medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti: allergologo e immunologo clinico, otorinolaringoiatra, pneumologo.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla determina, di cui al presente estratto.

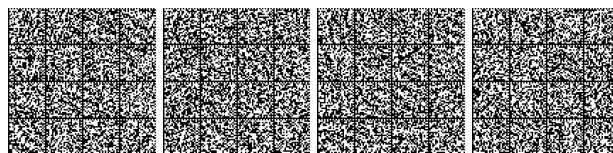
È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla determina, di cui al presente estratto.

Nel caso in cui la scheda per il paziente (*Patient Card*, PC) sia inserita all'interno della confezione o apposta sul lato esterno della stessa è considerata parte integrante delle informazioni sul prodotto e della determinazione di cui al presente estratto.

In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella Provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela di mercato

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei termini previsti dall'art. 10, commi 2 e 4, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui un medicinale generico non può essere immesso in commercio, finché non siano trascorsi dieci anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, ovvero, finché non siano trascorsi undici anni dall'autorizzazione iniziale del medicinale di riferimento, se durante i primi otto anni di tale decennio, il titolare dell'A.I.C. abbia ottenuto un'autorizzazione per una o più indicazioni terapeutiche nuove che, dalla valutazione scientifica preliminare all'autorizzazione, sono state ritenute tali da apportare un beneficio clinico rilevante rispetto alle terapie esistenti.



Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale.

Il presente paragrafo e la contenuta prescrizione sono da ritenersi applicabili solo ove si realizzi la descritta fattispecie.

Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve fornire i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale conformemente ai requisiti definiti nell'elenco delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD) di cui all'art. 107-*quater*, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali.

Condizioni o limitazioni per quanto riguarda l'uso sicuro ed efficace del medicinale

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio è tenuto a porre in essere le attività e le azioni di farmacovigilanza richieste e dettagliate nel Piano di gestione del rischio (RMP).

Validità dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità fino alla data comune di rinnovo europeo 17 gennaio 2030, come indicata nella notifica di fine procedura (EoP) trasmessa dallo Stato membro di riferimento (RMS).

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04836

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di sitagliptin, «Sitagliptin Diagonalis».

Estratto determina AAM/PPA n. 530/2025 del 26 agosto 2025

Trasferimento di titolarità: MC1/2025/367.

Cambio nome: C1B/2025/1273.

N. procedura: MT/H/0548/001-003/IB/013/G.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Galenicum Health SL, con sede in Calle San Gabriel 50, Esplugas de Llobregat (Spagna).

Medicinale: SITAGLIPTIN DIAGONALIS:

050038013 - «25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038025 - «25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038037 - «25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038049 - «50 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038052 - «50 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038064 - «50 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038076 - «100 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038088 - «100 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

050038090 - «100 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC-AL;

È ora trasferita alla società Tecnigen S.r.l., con sede legale in viale Tunisia n. 50 - 20124 - Milano, codice fiscale 08327600964, con variazione della denominazione del medicinale: da «Sitagliptin Diagonalis» a «Sitagliptin Tecnigen Italia».

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04917

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di ossigeno, «Ossigeno Air Liquide Sanità».

Estratto determina AAM/PPA n. 527/2025 del 26 agosto 2025

Trasferimento di titolarità: AIN/2025/979.

È autorizzato il trasferimento di titolarità dell'autorizzazione all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Air Liquide Sanità Service S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via Bisceglie n. 66 - 20152 - Milano - codice fiscale: 01738810975.

Medicinale: OSSIGENO AIR LIQUIDE SANITÀ:

A.I.C. 038904 - in tutte le confezioni attualmente autorizzate;

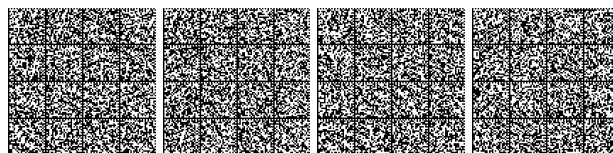
A.I.C. 048551 - in tutte le confezioni attualmente autorizzate,

in seguito alla procedura di fusione per incorporazione, alla società Air Liquide Italia Produzione S.r.l. con sede legale e domicilio fiscale in via Bisceglie n. 66 - 20152 - Milano - codice fiscale 12874240158.

Con conseguente modificata della ragione sociale da Air Liquide Italia Produzione S.r.l. a Air Liquide Italia Gas e Servizi S.r.l.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto; al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto.



Smaltimento scorte

I lotti del medicinale, già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determina, di cui al presente estratto, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

25A04866

**MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI**

Avviso relativo al decreto 30 luglio 2025, con il quale l'INAIL è stato autorizzato ad assumere, nel limite delle economie individuate dal suddetto decreto, sino ad un massimo di 111 unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.

Si comunica che sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sezione «Temi e priorità» sottosezione «Salute e sicurezza» voce «Normativa», è stato pubblicato il testo integrale del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 30 luglio 2025, adottato in attuazione dell'art. 2-ter, comma 3, del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, raggiungibile al seguente link <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normativa/DI-del-30072025> - con il quale l'INAIL è stato autorizzato, nei limiti delle economie - utilizzabili a seguito delle cessazioni dal servizio del personale ispettivo a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2023 - ad assumere a tem-

po indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sino ad un massimo di centoventi unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari, famiglia professionale ispettore di vigilanza.

25A04837

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA

Concessione, per l'anno 2024, del rimborso delle spese sostenute per l'adozione internazionale dai genitori adottivi, residenti sul territorio nazionale, nonché per i genitori adottivi che hanno beneficiato dell'adozione pronunciata con provvedimento della competente autorità di un Paese straniero e di un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con «Special Needs».

Il testo integrale del decreto della Ministra per la famiglia, la natalità e le pari opportunità di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 22 luglio 2025, ammesso alla registrazione della Corte dei conti il 13 agosto 2025 al n. 227, recante «Rimborso ai genitori adottivi, delle spese sostenute per le adozioni concluse nell'anno 2024 e un ulteriore contributo per i genitori adottivi di minori con *Special Needs*», sarà consultabile sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri - Commissione per le adozioni internazionali - <https://www.commissioneadozioni.it>

25A04864

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore*DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2025-GU1-207) Roma, 2025 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 2 5 0 9 0 6 *

€ 1,00

